



COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ESONERO DAL PAGAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SEMPLIFICAZIONI PER LE NUOVE DOMANDE DI CONCESSIONE

Premesso che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

SI RENDE NOTO

che, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Sostegni, **fino al 30 giugno 2021**,

- le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerate da pagamento** del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, **sono esonerati dal pagamento** del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019.

Fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, possono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica, gestita in modo da garantire l'interoperabilità tra i vari soggetti pubblici**, al SUAP, Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Le stesse dovranno essere firmate digitalmente e inviate, utilizzando il servizio di presentazione online della pratica, accessibile dopo aver effettuato la procedura di **Registrazione e Accreditamento nel Portale Suap**.

Alla domanda deve essere allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.

Nel suindicato arco temporale, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, c.1, lettera e-bis), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La concessione o l'autorizzazione è soggetta all'acquisizione dei pareri da parte del Responsabile dell'Area Vigilanza e del Responsabile dell'Area Tecnica, ove necessari.

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

SUAP MONTEFANO